



Valutazione dell'Atto Senato 1274 – Conversione in Legge del DL 19/10/2024, n. 155

Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

Articolo 5

(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)

L'articolo prevede un incremento una tantum del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro lordo stato per il solo anno scolastico 2024/2025, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.

Si tratta di un altro tentativo finalizzato a non smentire l'impegno del ministro Valditara ad incrementare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Purtroppo, con i 3 milioni di euro lordo stato che corrispondono a 2.167.943,34 lordo dipendente e che solo per l'85% (pari a 1.842.751,83) potranno essere utilizzati per incrementare la posizione di parte variabile, tenuto conto che i dirigenti scolastici in servizio nel corrente a.s. sono 7599, si determinerà un aumento mensile medio pro capite di 18,65 euro lordi, pari a poco più di 10 euro netti, e solo per un anno.

Troppo poco per giustificare una "misura urgente".

Articolo 6

Disposizioni in materia di PNRR

Contenuti

L'articolo 6 del decreto-legge 155/24 introduce:

- a) norme finalizzate al conseguimento di uno specifico traguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della Riforma relativa alla "riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie",
- b) disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR.

Riguardo al primo punto, la specifica riforma prevede l'emanazione di norme sull'adozione di piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento.

A tal fine si stabilisce quanto segue:

- tutte le pubbliche amministrazioni devono adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento,
- il piano annuale deve essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
- l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile deve verificare l'effettiva predisposizione del Piano.

Riguardo al secondo punto, ricordiamo che il decreto legge 113/24 con la finalità di assicurare la liquidità di cassa occorrente per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, prevede che le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

Per consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR di adempiere alle nuove disposizioni, il decreto legge 155/24 dispone che il MEF possa effettuare tali trasferimenti, a titolo di anticipazione, utilizzando le risorse del Fondo Next generation Eu - Italia entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Riguardo ai cosiddetti "*progetti in essere*", in caso di carenza delle disponibilità di cassa dei capitoli di bilancio, per consentire alle amministrazioni di procedere alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori delle misure del PNRR, il MEF è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni. Le risorse sono prelevate dal conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next generation EU-Italia-Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti. Entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione si provvede al reintegro delle risorse prelevate.

La norma consente, inoltre, di effettuare le anticipazioni anche prima del ricevimento delle richieste delle singole amministrazioni centrali titolari.

Infine, con decreto del MEF possono essere adottate eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia.

Valutazione

Come è noto, la riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, è una delle riforme abilitanti del PNRR che condiziona e condizionerà l'erogazione delle risorse da parte dell'Unione Europea. Le norme introdotte sono obblighi concordati in sede europea. Appare evidente come l'adozione del piano debba essere collegata:

- alla comunicazione tempestiva dei pagamenti,
- alla comunicazione degli importi di fatture da considerare sospesi o non liquidabili,
- alla corretta definizione della scadenza delle fatture,

da parte delle amministrazioni pubbliche, per le quali il ddl di bilancio, invece, prevede riduzioni di personale e di risorse.

Con specifico riferimento alle anticipazioni delle risorse del PNRR, si tratta di disposizioni positive, in quanto dovrebbero consentire di prevenire situazioni di grave difficoltà di liquidità, con particolare riferimento agli enti locali e alle istituzioni scolastiche.

Articolo 7

Il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB) a cui possono aderire imprese e lavoratori autonomi per gli 2024 e 2025, se soggetti ISA, e per il solo anno 2024 se contribuenti forfetari. Con il CPB i soggetti che aderiscono concordano in via preventiva il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché il valore della produzione ai fini IRAP se dovuta, su cui pagare le imposte a prescindere dal reddito effettivamente conseguito. Non ha effetti ai fini IVA, per cui i soggetti sono tenuti agli adempimenti formali e al versamento dell'IVA secondo le disposizioni di legge. Ha effetto ai fini previdenziali nei confronti dell'INPS, mentre le casse previdenziali private possono decidere se considerare al fine del versamento dei contributi il reddito concordato o quello effettivo. Con il CPB si crea un meccanismo distorto che può indurre i soggetti che aderiscono ad aumentare il sommerso, avendo già determinato i redditi e le relative imposte da versare per l'anno o gli anni oggetto di concordato, posto che all'Agenzia delle Entrate, salvo casi particolari, è inibita l'attività di accertamento. Ciononostante, per rendere ancor più appetibile l'adesione al CPB sono stati approvati due decreti legge. Il primo (D.L. n. 113/2024 "Omnibus") ha introdotto la possibilità di usufruire del "ravvedimento" per gli anni d'imposta dal 2018 al 2022. Più che un ravvedimento, si tratta di un vero e proprio condono e pone coloro che hanno evaso al riparo da una serie di controlli sugli anni oggetto della sanatoria. Le disposizioni riguardano solo i soggetti ISA che aderiscono al concordato, sono quindi esclusi i forfetari. Tramite il ravvedimento potranno versare un'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP su un maggior reddito (o valore della produzione ai fini IRAP, se dovuta) ottenuto incrementando quanto dichiarato di una percentuale dal 5% al 50% sulla base del punteggio ISA ottenuto (grado di affidabilità fiscale). In ogni caso, per ciascun anno d'imposta, l'importo minimo da versare ai fini della sanatoria per le imposte dirette è di 1.000 euro (nessun importo minimo è previsto per la sanatoria ai fini IRAP). Il secondo (D.L. n. 155/2024 "Collegato fiscale") ha integrato le disposizioni del decreto "Omnibus", consentendo ad alcuni contribuenti ISA, in precedenza esclusi, di accedere al c.d. ravvedimento. Siccome era emerso che le disposizioni introdotte dal predetto decreto escludevano i soggetti che non avevano applicato gli ISA a causa dell'emergenza COVID, pur di ampliare la platea che può avvalersi della sanatoria -e quindi con il chiaro intento di rendere più appetibile il CPB - sono stati inclusi anche coloro che hanno dichiarato una causa di esclusione ISA per il non normale svolgimento dell'attività. I soggetti che ricadono in una delle due cause di esclusione usufruiscono dell'agevolazione versando un'imposta sostitutiva del 12,5% ai fini Irpef e relative addizionali calcolata sul reddito d'impresa e/o lav. autonomo incrementato del 25%, ridotta del 30% con un importo minimo pari a 1.000 euro; in caso di IRAP l'imposta sostitutiva è del 3,9% sul valore della produzione netta, incrementato del 25%, ridotta del 30%. Si tratta di interventi pasticciati, poco coordinati fra loro e ben lontani dall'obiettivo di razionalizzare i rapporti fisco-contribuente e una vera lotta all'evasione.